

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3058 del 25/06/2019
Oggetto	Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano sul Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Rinnovo dell'autorizzazione per impianto mobile di trito-vagliatura di rifiuti non pericolosi costituito da un trituratore meccanico elettrico marca Doppstadt modello DW 3060 E1, numero di serie 007 e da un vaglio a tamburo marca Doppstadt modello SM 1025, matricola n. 001.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3129 del 25/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di **Sogliano sul Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12.** Rinnovo dell'autorizzazione per **impianto mobile** di trito-vagliatura di rifiuti non pericolosi costituito da un **tritatore** meccanico **elettrico** marca **Doppstadt modello DW 3060 E1, numero di serie 007** e da un **vaglio** a tamburo **marca Doppstadt modello SM 1025, matricola n. 001.**

#### LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Considerato che con Delibera di G.P. n. 14/2586 del 20.01.2009, come modificata con D.G.P. n. 432/101168 del 30.10.2012, avente validità fino al 31.12.2018, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione dell'**impianto mobile di trito-vagliatura** di rifiuti non pericolosi di titolarità della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**;

Vista la domanda di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 14/2586 del 20.01.2009 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, presentata dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** in data 29.11.2018, PGFC n. 20280 del 30.11.2018, come integrata con documentazione acquisita al PGFC n. 20381 del 03.12.2018, per l'esercizio delle operazioni R13-D13-D14-D15 su rifiuti non pericolosi effettuata mediante **impianto mobile di trito-vagliatura** di rifiuti non pericolosi.

Dato atto che l'impianto è costituito da un **tritatore** meccanico **elettrico** marca **Doppstadt modello DW 3060 E1, numero di serie 007** e da un **vaglio** a tamburo **marca Doppstadt modello SM 1025, matricola n. 001** e che le due macchine, e in modo particolare il vaglio, sono funzionalmente autonome e pertanto possono essere utilizzate sia in serie che separatamente.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PGFC n. 20471 del 04.12.2018;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 24.01.2019, e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PG n. 12472 del 24.01.2019;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** acquisita al PG n. 30848 del 25.02.2019;

Visti in particolare

- il manuale operativo acquisito al PGFC n. 20280 del 30.11.2018 e la relazione tecnica acquisita al PG n. 20381 del 03.12.2018, come rettificati con la relazione d'integrazione Rev. 0 del 22.02.2019 acquisita al

PG n. 30848 del 25.02.2019, a firma dell'ing. M. Carbone;

Evidenziato che, vista la descrizione simile delle attività riconducibili al D13-D14, contenuta nella relazione d'integrazione, vista la tipologia mobile dell'impianto, nonché il mantenimento dello stesso codice EER in uscita, la Conferenza, in accordo con la ditta, ha ritenuto più congruo autorizzare esclusivamente l'operazione D13 sui codici 200301, 200302, 200307 e 191212;

Dato atto che la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha concluso la seduta del 23.05.2019 esprimendo all'unanimità **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione unica, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Acquisita al PG n. 84440 del 28.05.2019 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 23.05.2019;

Vista la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti, ad eccezione dei rifiuti inerti, è pari a 500.000,00 €;

Considerato che la ditta è in possesso di Certificato di accreditamento ISO 14001:2015, acquisito al PGFC PGFC n. 20280 del 30.11.2018, rilasciato da Bureau Veritas Certification, avente validità fino al 03.11.2019;

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "*2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*";

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopraccitata, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, è pari a: 500.000 € x 0,6 = **€ 300.000,00**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 13.06.2019, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** risulta iscritta in aggiornamento per rinnovo ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*";

Acquisiti al PG n. 89287 del 06.06.2019 e al PG n. 98529 del 21.06.2019 i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione

dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

#### DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Sogliano sul Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12, all'esercizio dell'**impianto mobile di trito-vagliatura** di rifiuti non pericolosi, costituito da un **tritatore** meccanico **elettrico** marca **Doppstadt modello DW 3060 E1, numero di serie 007** e da un **vaglio** a tamburo marca **Doppstadt modello SM 1025, matricola n. 001**;
2. I rifiuti e le operazioni di recupero o smaltimento per i quali è ammessa l'attività di **trito-vagliatura** sono di seguito indicati:

	Categoria di rifiuti	Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)	Tipologia di rifiuti di cui al D.M. 05.02.98 e s.m.i	Operazioni di recupero o smaltimento
<b>A</b>	<b>Rifiuti di natura mista</b>	200301 rifiuti urbani non differenziati	9.1	<b>R13</b>
<b>B</b>	<b>Legno, scarti di lavorazione del legno e affini</b>	030101 scarti di corteccia e sughero 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 150103 imballaggi in legno 170201 legno 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	9.1	
<b>C</b>	<b>Carta e cartone</b>	150101 imballaggi in carta e cartone 200101 carta e cartone	1.1	
<b>D</b>	<b>Plastica</b>	150102 imballaggi di plastica 170203 plastica 200139 plastica	6.1	

<b>E</b>	<b>Rifiuto urbano di natura mista</b>	200301 rifiuti urbani non differenziati 200302 rifiuti dei mercati 200307 rifiuti ingombranti	---	<b>D13 - D15</b>
<b>F</b>	<b>Residuo operazioni di recupero R13</b>	191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	---	

3. di precisare che sui rifiuti di cui alle righe A, B, C, D della tabella sopra riportata può essere autorizzata anche la sola attività di vagliatura (operazione R13) mediante il vaglio a tamburo marca Doppstadt modello SM 1025, matricola n. 001;
4. di stabilire che la gestione dell’impianto di trito-vagliatura o di sola vagliatura avvenga nel rispetto delle prescrizioni di seguito dettate:
- il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile avviare a trattamento con l’impianto mobile di trito-vagliatura e di sola vagliatura è complessivamente pari a 125.000 tonnellate/anno** (dall’1 gennaio al 31 dicembre). Per lo svolgimento delle singole campagne di attività è fatta salva l’applicazione della procedura di Screening/VIA nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - nel caso in cui l’attività di trito-vagliatura sia effettuata su rifiuti destinati a smaltimento (operazione **D13**), è autorizzata anche l’attività di **stoccaggio D15** (Deposito preliminare) unicamente se propedeutica a tale attività e non come attività fine a se stessa. Nella singola comunicazione di campagna di attività il gestore dovrà precisare se intende svolgere anche il deposito preliminare, indicando tutti gli accorgimenti che verranno messi in atto per garantire la tutela dell’ambiente (allontanamento del materiale in tempi brevi, gestione degli eventuali percolati, ecc.)
  - nel rispetto di quanto disposto dall’art. 177, comma 4 del Dlgs.152/06 e s.m.i., l’attività di recupero/smaltimento deve essere svolta senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L’attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
  - l’attività di recupero R13 deve essere svolta nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 integrato e modificato dal D.M. 186/06 in riferimento alla provenienza e alle caratteristiche dei rifiuti conferiti;
  - le attività di gestione dei rifiuti (omologa, accettazione, trattamento, etc..) dovranno essere svolte con le modalità indicate nella “Relazione Tecnica d’Integrazione” Rev.0 del 22/02/2019 a firma del progettista Ing. Maurizio Carbone;
  - l’accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi aventi “codice specchio” dovrà avvenire conformemente a quanto descritto nella procedura P.A.12.ter Rev.0 del 05/07/2018. In merito all’elenco dei parametri allegato alla procedura di cui sopra per la caratterizzazione e classificazione analitica del rifiuto, gli stessi sono da intendersi solo ai fini esemplificativi e non esaustivi;
  - il trattamento di triturazione e/o vagliatura sul rifiuto avente codice *EER 030105 “segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104”* è ammesso solo ed esclusivamente se la pezzatura dello stesso non è polverulenta e

non provoca ingenti propagazioni di polveri durante il trattamento;

- h) considerato che il mezzo mobile non è dotato di un sistema di abbattimento delle polveri, ad ogni campagna di attività la ditta dovrà relazionare e prevedere, ove necessario, l'installazione di un impianto di nebulizzazione mobile da posizionare sulle tramogge di carico e nei punti di scarico e di "salto" del rifiuto;
  - i) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento al fine di ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
  - j) considerato che il mezzo mobile non è dotato di un sistema di raccolta del percolato, ad ogni campagna la ditta dovrà relazionare in merito alla gestione e allo stoccaggio degli eventuali colaticci prodotti;
  - k) la ditta dovrà attuare, in presenza di ricettori sensibili, tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni odorigine prodotte durante la lavorazione di rifiuti putrescibili e/o biodegradabili (ad esempio: allontanare il prima possibile il rifiuto, pulire le aree e i mezzi, ecc.)
  - l) qualora, nel corso dell'attività di movimentazione/trattamento dei rifiuti si verificassero inconvenienti connessi con la gestione dei rifiuti stessi, la ditta dovrà tempestivamente comunicare l'accaduto agli Enti di controllo
  - m) prima del trasporto in altro sito, per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta dovrà effettuare un'accurata pulizia dell'impianto e delle sue parti;
  - n) il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
  - o) deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti prodotti dall'attività di recupero esercitate dall'impianto;
  - p) copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
  - q) per lo svolgimento di ogni **singola campagna di attività** sul territorio nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei ricettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia della autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;
  - r) deve essere rispettato quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.
5. di stabilire che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le

modalità di seguito elencate.

- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 300.000,00 €**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'atto integrativo o della nuova garanzia finanziaria;
  - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca dell'autorizzazione previa diffida**;
6. di precisare che deve essere comunicata ad Arpae ogni variazione riguardante la certificazione ISO 14001:2015 (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
  7. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
  8. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme

all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;

9. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
10. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di fare salvi:
  - i diritti di terzi;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
14. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, e all'Azienda USL Romagna territorialmente competente, per opportuna conoscenza e l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
\*Carla Nizzoli

\*documento firmato digitalmente



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**